



MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE A QUELLE ADOTTATE AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

**Sezione specifica del Modello Organizzativo
ai sensi del D.lgs. 231/2001**

2020 - 2022

(redatte in attuazione del D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" congiuntamente al D.lgs. 175/2016 cosiddetto TUSP e s.m.i. e secondo quanto previsto nel "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (PNA) approvato dall'ANAC con Delibera n. 831 del 3.8.2016)

*Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Ing. Elena Lenarduzzi*

*Adottato in data 30 dicembre 2019 con delibera n. 28 del Consiglio di amministrazione di HydroGEA spa
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"*

LEGENDA - ABBREVIAZIONI

ANAC : Autorità Nazionale Anticorruzione

MOG : Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01

OdV : Organismo di Vigilanza

PNA : Piano Nazionale Anticorruzione

PTPC : Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

RPCT : Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

CDA : Consiglio di Amministrazione

INDICE

INTRODUZIONE

- *Generalità*
- *La Legge n. 190/2012 e il sistema di prevenzione della corruzione*
- *La definizione di corruzione*

IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

- *Attuazione*
- *Contenuto e finalità del Piano*
- *Adozione e aggiornamento del Piano*
- *Ambito soggettivo di applicazione*

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- *Nomina*
- *Compiti*
- *Responsabilità*
- *Facoltà*
- *Sinergie*

FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE NEL PIANO

- *“Reati-presupposto” ex D. Lgs.231/01*
- *Reati previsti dal Titolo II, Capo I, del Codice Penale*
- *Reati previsti dal Titolo II, Capo II, del Codice Penale*

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- *Generalità*

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

- *Il Contesto Esterno*
- *Il Contesto Interno*

LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICATE ALLE SOCIETÀ' IN CONTROLLO PUBBLICO

METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO REATO

POSSIBILI SCENARI DI COMMISSIONE DEI REATI CORRUTTIVI

MAPPA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

LA GESTIONE DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Misure obbligatorie

- *Trasparenza*
- *Codice etico*
- *Verifica sull'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi*
- *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: il pantouflage*
- *Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*
- *Coinvolgimento degli stakeholder*
- *Rotazione del personale*

Misure specifiche

- *Formazione del personale*
- *Sistema disciplinare*
- *Condivisione delle informazioni*

PARTE SECONDA - TRASPARENZA

PREMESSA

MODALITA' DI ATTUAZIONE

AZIONI

ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' E LA TEMPESTIVITA' DEI FLUSSI INFORMATIVI

ACCESSO CIVICO

- Accesso civico obbligatorio
- Modalità per l'esercizio dell'accesso civico obbligatorio
- Accesso civico generalizzato
- Modalità per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LA FORMAZIONE

MONITORAGGIO – AUDIT INTERNI

LA VIGILANZA E IL SISTEMA SANZIONATORIO

CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

HydroGEA spa ha già ottemperato agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 con Delibera n. 94 del 16/10/2015.

INTRODUZIONE

Generalità

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT o il Piano) è redatto dalla S.p.a. HydroGEA (di seguito anche HydroGEA, la Società o Azienda) in conformità alle seguenti norme:

- Legge 190 del 2012 (di seguito anche L. 190/2012) recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (c.d. Legge anticorruzione);
- Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche PNA) approvato l'11 settembre 2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) - divenuta dal 31 ottobre 2013 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Decreto Legislativo 33 del 2013 (di seguito anche D. Lgs.33/2013), relativo al Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 (di seguito anche D.lgs. 97/2016) relativo alla "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Il presente Piano, in accordo con quanto stabilito dalla L.190/2012 e dal PNA, ha un orizzonte temporale triennale (2019-2021) ed è soggetto, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad aggiornamento, prendendo a riferimento il triennio successivo.

Il presente Piano è integrato con l'applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza 2019-2021 in specifica sottosezione (Parte Seconda – Trasparenza).

La Legge n. 190/2012 e il sistema di prevenzione della corruzione

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - entrata in vigore il 28 novembre 2012 – recante: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* è stata adottata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 al dichiarato fine di individuare *"in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*. La Legge è stata successivamente modificata dal D.lgs. 97/2016.

Con tale provvedimento, pertanto, è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità anche **"PNA"**), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità anche **"ANAC"**) e a un secondo livello si collocano i Piani Triennali Anticorruzione di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di ognuna.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, evidenziano l'esigenza di perseguire, principalmente, i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La definizione di corruzione

Per comprendere appieno lo spirito della Legge n. 190/2012 è necessario soffermarsi sul concetto di corruzione nell'accezione voluta dal legislatore.

Il PNA attribuisce alla corruzione una definizione diversa da quella tradizionalmente intesa; nello stesso, infatti, si legge: *“Poiché il PNA è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ad esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Attuazione

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, delineando un insieme di regole volte a garantire la legalità e la trasparenza all’azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge, è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (di seguito PTPCT).

Il PNA approvato da CIVIT (ora ANAC) fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale.

Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente – seppur in contraddizione con la L.190/12 che impone l’obbligo di adozione del Piano a carico delle sole Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all’art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L.190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale *“sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”.* Tuttavia, *“per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.*

Tale obbligo è stato recentemente ribadito dalle Linee guida per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa, tra le quali le Determinazioni nr. 8 del 17 Giugno 2015, nr. 12 del 28 Ottobre Settembre 2015, e nr. 1134 dell’8 Novembre 2017, emanate dall’ANAC., nonché dal D.lgs. 97/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto al contempo che sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti a livello nazionale e regionale in ordine alla piena applicabilità di tali disposizioni alle società partecipate/controllate e preso atto delle indicazioni al momento fornite dagli Enti Locali di riferimento, HydroGEA ha ritenuto di adottare il presente PTPCT che viene a costituire parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC), già adottato dall’Azienda stessa al fine di porre ogni forma di possibile ostacolo all’eventuale insorgere dei reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo nr. 231/01, rendendo, così ancor più incisiva l’azione di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Contenuto e finalità del Piano

Il PTPCT, come indicato nel precedente paragrafo, costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/01 (di seguito MOGC 231 o il Modello 231), adottato dalla Società con delibera del Consiglio di amministrazione n. 10 del 31 maggio 2018.

Esso è lo strumento attraverso il quale HydroGEA descrive la propria strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

In particolare il Piano è il documento nel quale sono rappresentati:

- i ruoli e le responsabilità del RPCT e degli organi di controllo e, in generale, dei dipendenti della Società;
- le misure di prevenzione e di controllo implementate al fine di prevenire i rischi di corruzione;
- il programma delle misure da implementare nel triennio 2019-2021.

Come detto, il Piano è redatto in conformità alle norme di riferimento, L.190/2012, D. Lgs.33/2013 e D.lgs. 97/2016, e in coerenza con i principi e gli obiettivi stabiliti dal PNA.

I contenuti minimi che lo stesso deve possedere, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 190/2012, sono:

- individuare le aree a rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- definire gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione circa il funzionamento e l'osservanza del piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra HydroGEA ed i soggetti che con la stessa stipulano i contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della Società;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

In caso di commissione, all'interno dell'Azienda, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione in coerenza a quanto sopra previsto, nonché l'attività di vigilanza sul funzionamento dello stesso e la relativa attività di monitoraggio, esclude la responsabilità del RPCT per il fatto commesso (art. 1, comma 12, Legge n. 190/2012).

La natura delle responsabilità alle quali il RPCT è sottoposto in relazione alla tipologia di inadempimento e l'entità delle responsabilità stesse sono stabilite dalla Legge n. 190/2012 e dovranno altresì essere contestualizzate alla luce della tipologia di rapporto in essere fra il Responsabile e la Società. È esclusa la responsabilità penale.

Adozione e aggiornamento del Piano

Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 8, Legge 190 del 2012 il PTPCT deve essere adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun anno e va pubblicato nella sezione del sito internet aziendale denominata "Società Trasparente".

Coerentemente con quanto previsto dal PNA e dai suoi allegati, l'aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPCT.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), nominato ai sensi della L.190/2012, coadiuvato dai Responsabili delle Direzioni aziendali eventualmente interessate, potrà proporre all'Organo di governo eventuali modifiche o integrazioni del Piano.

Ambito soggettivo di applicazione

Destinatari del Piano chiamati a darvi attuazione sono:

1. Consiglio di Amministrazione
2. Componenti del Collegio Sindacale
3. Componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001
4. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
5. Responsabili di Direzione
6. Responsabili Unici del Procedimento (RUP)
7. Direttori Lavori
8. Tutti i dipendenti
9. Tutti i collaboratori
10. Utenti

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nomina

Il Consiglio di amministrazione di HydroGEA spa nella seduta n. 16 del 10 luglio 2019 ha nominato l'Ing. Elena Lenarduzzi, componente del Consiglio di amministrazione, priva di deleghe gestionali, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Tale nomina è pubblicata sul sito internet della Società ed è stata prontamente comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il RPCT si occuperà pertanto di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016.

Il Responsabile resta in carica sino a revoca e, comunque, fino alla nomina del successore.

Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'Organo di governo procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso, che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per sopravvenuta impossibilità o nel caso in cui vengano meno, in capo al Responsabile, i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento dell'Azienda o di un soggetto ad esso appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo di governo provvederà a nominare il nuovo RPCT in sostituzione di quello al quale sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, l'Organo di governo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile *ad interim*. La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo di governo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Così come chiarito dal PNA i compiti attribuiti al RPCT non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo *in vigilando* ma anche *in eligendo*.

Compiti

L'art. 1, comma 10 della Legge n. 190/2012, stabilisce che il RPCT:

- elabora entro il 15 gennaio di ogni anno la proposta di Piano, che deve essere adottata dall'Organo di governo entro il 31 gennaio di ogni anno;

- verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili competenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;
- propone modifiche del Piano, anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Azienda;
- definisce le procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, in accordo con i responsabili aziendali, il personale da sottoporre a formazione;
- elabora entro il 15 dicembre di ogni anno la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la sua pubblicazione sul sito web aziendale (art. 1, comma 14, del 2012).
- attraverso le disposizioni contenute nel presente Piano cura il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del D. Lgs.39 del 2013;
- verifica la diffusione del Codice Etico all'interno della Società ed il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- segnala al Responsabile del Personale eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- riferisce all'Organo di governo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- controlla l'adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013) così come meglio specificate nella Seconda Parte del Piano denominata "Trasparenza".
- controlla la regolare applicazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 51 della L.190/2012 che ha introdotto, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, il nuovo articolo 24 bis

Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

Fermo quanto sopra il RPCT dovrà, altresì, effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Responsabilità

Le responsabilità del RPCT si articolano come segue:

- qualora, all'interno della Società, venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, è prevista una responsabilità di natura disciplinare (valutata ai sensi del vigente C.C.N.L.) ed amministrativa per l'eventuale danno erariale;

- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano e in caso di omesso controllo è prevista una responsabilità di natura disciplinare.

Le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono escluse nel caso in cui il RPCT provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le seguenti prescrizioni:

- avere individuato le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

- avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

- avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

- avere monitorato il rispetto delle procedure che regolano i rapporti tra l'Azienda ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche richiamando i terzi beneficiari e/o controparti contraenti al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento alle fattispecie di conflitto di affari o interessi, alla correttezza ed alla trasparenza reciproca in ambito contrattuale;

- avere verificato l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di HydroGEA;

- supportare la funzione competente nell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;

- aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In tale contesto HydroGEA, al fine di avviare un'adeguata quanto valida attività di attuazione, implementazione e monitoraggio delle disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in argomento, si è avvalsa di una figura professionale esterna in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, integrità ed esperienza in grado di supportare adeguatamente il R.P.C.T. nell'espletamento della propria attività.

La Società ha affidato l'incarico di referente del R.P.C.T al dott. Gianni Caputo.

Facoltà

Per l'adempimento del proprio compito istituzionale al RPCT è riconosciuta in ogni momento la facoltà di:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- richiedere pareri a soggetti esterni sulla congruità del *modus operandi* della Società in riferimento alle attività a più elevato rischio corruzione;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa di HydroGEA, con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione.

A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dell'Azienda, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche.

Sinergie

L'attività del RPCT è svolta in costante collaborazione con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs nr.231/01. A tale scopo è stato previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni, al fine di ottimizzare le attività di verifica, recependo dall'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni e risultati svolti dallo stesso che siano utili ai fini del rispetto e l'adeguatezza del Piano di prevenzione della corruzione. Di contro il RPCT notizierà l'Organismo di Vigilanza in merito all'attività di controllo svolta, dalla quale emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme anticorruzione.

L'Organismo di Vigilanza renderà a tal fine disponibile al RPCT tutti i manuali e i modelli di gestione dei rischi, le procedure, le autorizzazioni, il sistema di deleghe e la documentazione in suo possesso, nonché le risultanze delle verifiche ispettive effettuate, al fine di rendere edotto il Responsabile delle procedure in atto in azienda e del monitoraggio sulla loro applicazione; ciò con esclusivo riferimento all'attività di vigilanza che l'Organismo stesso svolge in materia di prevenzione ai reati ex art. 25, D.lgs. 231/01 "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (come modificato dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190) ed art. 25 ter D.Lgs 231/01 "Reati Societari", aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 (come modificato dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190), limitatamente all'ipotesi di corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.).

FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE NEL PIANO

"Reati-presupposto" ex D. Lgs.231/01.

Il *risk assessment* eseguito per la *compliance* 231 ha considerato le eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza possa avere un ruolo prevalentemente attivo nel rapporto corruttivo.

L'integrazione del MOG 231 effettuata in conformità alle previsioni del PNA, stante la platea a cui si rivolge prevalentemente (soggetti appartenenti alla P.A.), recupera la gestione del rischio corruzione anche sul lato passivo, oltre ad aggiungere fattispecie di reato presupposto che non sono espressamente contemplate dal D.lgs. 231/2001. L'obbligo di adozione del Piano di Prevenzione della corruzione richiede la necessaria integrazione del catalogo dei reati contenuti nel MOG, con specifico riferimento alla parte concernente i delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Tale orientamento si evince dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale si afferma che le situazioni di rischio:

"...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo."

In ragione del concetto di corruzione precedentemente esaminato, nel presente Piano sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del Decreto Legislativo 231/2001 ma anche le fattispecie contemplate dalla "Legge anticorruzione" (L.190/12).

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Titolo II Capo I del Codice penale nonché quelli indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dell'Azienda anche se non si configurano come "reati-presupposto" ex D. Lgs.231/01.

Con separata trattazione, al fine di consentire una lettura organica e completa del presente documento, sono riportate tutte le fattispecie di reato che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs.231/01.

Per approfondire queste fattispecie di reato si rimanda all'Appendice 1 "Elenco dei reati presupposto" del Modello 231/01 di HydroGEA, che viene ora a costituire parte integrante del presente Piano, ed indicato come **ALLEGATO A**. Per i reati non rientranti nell'ambito del D. Lgs.231/01 si propone una sintetica descrizione

- **Reati previsti dal Titolo II, Capo I, del Codice Penale**

- **Peculato (art. 314 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

- **Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis C.P.)**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Concussione (art. 317 C.P.)**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- **Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art.318 c.p.) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (art.319 c.p.). L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti. L'art.320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

L'art. 321 c.p. prevede che le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applichino anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 Euro.

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illecitamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

- Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

- Sottrazione o danneggiamento di cose (art. 334 C.P.)

Chiunque sottrae o danneggia cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 Euro a 309 Euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose (art. 335 C.P.)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 Euro.

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

• Reati previsti dal Titolo II, Capo II, del Codice Penale

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

- Astensione dagli incanti (354 C.P.)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 Euro.

- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 C.P.)

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire duecentomila

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 1.032.

- Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura

rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n° 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Generalità

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12 della legge n. 190) in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, HydroGEA ritiene che l'attività del RPCT dev'essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i dipendenti, i quali contribuiscono ad attuare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione.

A tal proposito, inoltre, è bene evidenziare che tutti i dipendenti della Società mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione alle condotte tenute.

Con ciò premesso, gli ulteriori soggetti che contribuiscono alla prevenzione della corruzione, attraverso specifici compiti e funzioni sono i seguenti:

1. Organo di governo (Consiglio di Amministrazione)

- adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e le revisioni del medesimo (salvo quelle meramente formali);
- provvede alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- provvede alla nomina del "Referente del RPCT";
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e delle Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 in base all'art. 1 comma 8 Legge 190/2012 come modificato dal D.lgs. 97/2016;
- approva le Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e il loro aggiornamento;
- decide eventuali modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- riceve la relazione annuale del RPCT;
- chiama il RPCT a riferire sull'attività;
- riceve segnalazioni dal RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza;
- fornisce direttamente all'ANAC – se richiesto dall'Autorità – informazioni in merito ai documenti/attività elencati nei precedenti punti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tiene conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuove una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

2. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e ha il compito principale di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e di elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

È previsto dal D.lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Peraltro lo stesso D.lgs. 150/2009 individua, tra i compiti dell'OIV, alla lettera g) del comma 4 dell'art. 14 quello di "promuove e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità". E proprio questa sua funzione, particolarmente collegata agli obblighi prescritti in materia di trasparenza, è stata ripresa dalle norme successive e – per quanto qui interessa – particolarmente dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013. Con delibera 1134/2017 ANAC ha finalmente chiarito alcuni aspetti relativamente agli adempimenti da porre in essere con riferimento alla trasparenza. In tale contesto la stessa ANAC ha chiarito che "la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza".

Infine, con delibera 141/2018, l'ANAC ha fornito indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che doveva essere fornita entro il 30.04.2018 con riferimento ai dati pubblicati al 31.03.2017.

In relazione a tali scadenze l'Azienda, anche a seguito di quanto emerso nel corso di specifica trattazione della problematica tra la figura di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e l'Organismo di Vigilanza (ODV), ha ritenuto di dover individuare quale sia, al suo interno, "l'organo di controllo reputato più idoneo" per lo svolgimento delle prescritte attività.

Avendo quindi chiarito che le "funzioni" proprie degli OIV e di cui si parla sono quelle relative all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14 co. 4 lett. G) del D.lgs. 150/2009 e considerando che:

- con delibera 1134/2017 ANAC ha precisato che nelle società i compiti dell'OIV devono essere attribuiti all'organo di controllo interno reputato più idoneo;
- all'interno dell'ASPM la struttura organizzativa prevede quali organi di controllo il Collegio dei Revisori e l'ODV;
- nelle società in controllo pubblico le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza si ritengono "integrative" di quelle già adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di cui al MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) la cui attuazione e monitoraggio sono affidati all'ODV;
- esiste già uno stretto rapporto collaborativo tra il RPC e l'ODV;

le funzioni proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., sono state attribuite all'Organismo di Vigilanza (ODV).

Tale Organismo:

offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;

- fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;

- favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

3. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. «il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza». Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Tale figura è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 che unifica in capo a un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e ne rafforza il ruolo. La figura del Responsabile dovrebbe essere individuata tra i dirigenti esistenti ed in possesso dei seguenti requisiti:

- dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;

- dirigente che ricopre un ruolo apicale, in posizione di stabilità;

- dirigente senza un vincolo fiduciario con l'organo di vertice;

- dirigente a cui, in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione, possano essere applicate le sanzioni disciplinari;

- dirigente senza responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse. Ad esso devono essere riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Il RPCT svolge compiti di preparazione delle Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, di segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e all'Autorità Nazionale Anticorruzione del mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I compiti istituzionali facenti capo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza sono dettagliatamente riportati al pag. 7 e seg.

Il RPCT è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Di seguito vengono descritte alcune specifiche funzioni:

- propone le Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 che devono essere adottate dall'organo amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- verifica l'efficace attuazione delle Misure e la loro idoneità;
- propone modifiche alle Misure in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione;
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web dell'amministrazione;
- riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda;
- definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- svolge un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del codice etico;
- è destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nella società e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'Organo Amministrativo.

Il RPCT svolge le sue funzioni in costante coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, considerata la stretta relazione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quelle previste dalla L. 190/2012.

4. I Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Tenuto conto delle molteplici incombenze facenti capo al RPCT e del fatto che questi può contare sull'apporto fornito da una sola unità interna, per di più a tempo parziale, la Società si avvale della collaborazione di un professionista esterno, dotato di adeguata esperienza nel particolare settore, quale figura di "Referente esterno".

Tale risorsa coadiuva il RPCT:

- nell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- nell'elaborazione, attuazione e aggiornamento delle misure;
- nella verifica dell'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione, nell'ambito delle attività di propria competenza;
- nell'assolvimento dei compiti di comunicazione/informazione nei confronti del Responsabile ai fini dell'aggiornamento e dei rischi incumbenti.

5. I Collaboratori a qualsiasi titolo

- osservano le misure integrative di prevenzione della corruzione ed il Codice etico;
- segnalano le situazioni di illecito.

6. L'Organismo di Vigilanza

- partecipa al processo di gestione del rischio considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali ritenga che vi siano attività, anche potenzialmente, rilevanti ai fini della normativa anticorruzione;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano ma anche del Modello 231 dell'Azienda.

7. Responsabili di Direzione

- valorizzano la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie direzioni;
- partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale

(ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);

- tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono al RPCT le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e verificano le ipotesi di violazione;
- osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- si astengono, in caso di conflitto di interesse, dall'intraprendere qualunque processo decisionale ai sensi del Codice Etico, nonché segnalano tempestivamente al RPCT ogni situazione di conflitto anche potenziale.

8. Tutti i Dipendenti

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al RPCT oppure all'Organismo di Vigilanza; segnalano casi di personale conflitto di interessi.

9. Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti in materia hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, il RPCT, con il supporto di un gruppo di lavoro formato dai Responsabili di Direzione, ha proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, delle attività/processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012, e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A., nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Azienda.

Come già specificato in precedenza, la mappatura dei rischi è stata condotta sui processi aziendali rilevanti ai fini della legge anticorruzione, considerando la mappatura sui rischi di reato corruzione costituito presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In quest'ambito HydroGEA ha fatto leva sull'esistente Parte Speciale del MOG nella quale, in forma schematizzata e di immediata consultazione, sono indicate le seguenti informazioni:

- I riferimenti normativi e la descrizione dei reati da prevenire;
- Le attività a rischio;
- Le modalità attraverso le quali i reati potrebbero essere perpetrati;
- Le funzioni e le aree aziendali coinvolte;
- Le azioni preventive atte ad impedire il verificarsi dei reati;
- Il grado di rischio che ogni singolo reato possa verificarsi.

Tale Documento riepilogativo viene a costituire parte integrante del presente Piano ed indicato come **ALLEGATO B**. Ciò nondimeno HydroGEA, pur nell'oggettiva considerazione delle sue contenute dimensioni e della sua particolare attività istituzionale svolta, ritiene opportuno, anche in virtù delle indicazioni fornite nel sopra richiamato allegato al Piano Nazionale Anticorruzione, di corroborare la mappatura di cui innanzi attraverso la predisposizione di un ulteriore sistema di contrasto costituito dalle **"Linee Guida Anticorruzione"** (a presidio di tutti quei comportamenti illeciti contemplati nella Legge nr. 190/2012, non rientranti nel novero dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01).

Attraverso l'attuazione di tale Documento il *top-management* :

- a) vieta la corruzione;
- b) richiede il rispetto delle leggi anti-corruzione che sono applicabili all'organizzazione;
- c) è appropriata agli scopi dell'organizzazione;
- d) fornisce un quadro per l'impostazione, la revisione e il raggiungimento degli obiettivi anti-corruzione;
- e) include un impegno per soddisfare le esigenze del sistema di gestione anti-corruzione;

- f) incoraggia le segnalazioni in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione di fiducia, senza paura di rappresaglie;
- g) include un impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione anti-corruzione;
- h) spiega l'autorità e l'indipendenza della funzione di Compliance anti-corruzione;
- i) spiega le conseguenze del mancato rispetto della Politica anti-corruzione.

La *Policy*, che viene parimenti a costituire parte integrante del presente Piano ed indicata come **ALLEGATO C.**, è disponibile in originale presso la Direzione aziendale e scaricabile dal sito web aziendale nel comparto *Società Trasparente*;

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

La Società, nell'effettuazione dell'Analisi dei Rischi e dell'implementazione del Sistema di Gestione anti-corruzione, ha individuato e tenuto in considerazione i problemi interni ed esterni che sono rilevanti ai fini del raggiungimento degli scopi e che influiscono sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi del Sistema stesso. In particolare, sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- a) le dimensioni, la struttura ed il sistema delle deleghe;
- b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera o prevede di operare;
- c) la natura, dimensione e complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione;
- d) il modello di business dell'organizzazione;
- e) i soggetti sui quali l'organizzazione ha il controllo e le entità che esercitano il controllo sulla organizzazione;
- f) la natura e la portata delle interazioni con i funzionari pubblici;
- g) le leggi applicabili ed ogni altro obbligo e dovere normativo e contrattuale.

➤ Il "Contesto esterno"

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale HydroGEA si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Gli elementi che hanno caratterizzato tale tipologia di analisi sono strettamente connessi all'esame del contesto culturale, sociale ed economico all'interno del quale opera l'azienda, oltre che alla consultazione di banche dati o pubblicazioni edite da soggetti istituzionali: Amministrazioni pubbliche locali; Enti nazionali di previdenza e assistenza; C.C.I.A.A. , Fondazioni, ecc.. Particolarmente interessanti sono altresì risultati i dati relativi al contesto giudiziario riferito al tasso di criminalità generale del territorio (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato etc.) reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei Conti o Corte Suprema di Cassazione). In ultimo risultato anche utile il confronto con altre aziende del medesimo settore operanti nel territorio.

Al fine di ottenere maggiori e più adeguati elementi di valutazione, lo stesso RPCT, in virtù di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 della l. 190/2012, ha raccolto, mediante consultazione di pubblicazioni locali, elementi tali da far ritenere che *"Il Friuli Venezia Giulia, nel suo insieme, resta una di quelle terre molto meno problematiche sia sotto il profilo delle infiltrazioni mafiose che di quelle corruttive e dove il tessuto sociale ed economico ma anche morale è discreto"* (così si è espresso il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone in un dibattito pubblico).

➤ Il "Contesto interno".

L'analisi del contesto interno, che rappresenta il cuore del piano e che ha riguardato gli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo, è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'Azienda.

Alla luce delle innovazioni apportate dal nuovo Organigramma aziendale, che prevede ora la ripartizione delle competenze in tre diverse Direzioni, per le imprescindibili operazioni di *mappatura* è risultato fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali che, attraverso la costituzione di micro gruppi

operativi hanno provveduto ad individuare, con l'aiuto degli addetti ai processi, gli elementi peculiari e i principali flussi di ogni singolo contesto.

In tale delicata fase, il RPCT, ha coordinato la mappatura dell'intera gamma di processi, disponendo delle risorse necessarie e della collaborazione dell'intera struttura organizzativa. In particolare i Responsabili di Direzione, ai sensi dell'art. 16 comma 1bis, del 165/2001, lettera l-ter), hanno fornito le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione. Analoga collaborazione è stata fornita anche da tutti i dipendenti, ai sensi dell'art. 8 del DPR. 62/2013, nella consapevolezza che la mancata collaborazione può essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio.

Tenuto conto che, come indicato nel su richiamato All.1 del PNA, *le amministrazioni possono procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo*, nell'oggettiva considerazione che quest'ultimo può essere definito come *“una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”* l'analisi in argomento ha trovato fondamento sui seguenti elementi:

- breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha);
- attività che scandiscono e compongono il processo;
- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.

Quest'ulteriore ambito, particolarmente rilevante ai fini dell'intero meccanismo di difesa, è stato orientato a svolgere un'accurata analisi di tutti i processi attraverso i quali viene svolta l'attività di HydroGEA, al fine di **identificare le aree** che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, sono risultate potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La c.d. “Mappatura dei processi” si è basata sulla rilevazione e sull'analisi dei processi organizzativi. Come peraltro previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Effettuata la prima fase di analisi ed identificati i processi, il RPCT:

- attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interni alla Società che, a vario titolo, prendono parte all'elaborazione del processo;
- avvalendosi dei dati e degli elementi di carattere storico presenti (analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione accaduti in passato, che hanno visto coinvolto la Società od altri Enti/Organismi similari; analisi di episodi di cattiva gestione accaduti in passato all'interno dell'Azienda o di altri Enti/Organismi similari), ha associato, a ciascun processo individuato, i potenziali rischi in materia di corruzione, così come evidenziato nell'ultima colonna del richiamato ALL. B.

LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICATE ALLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO

La Legge 190/2012, all'art. 1 comma 2 - b i s 4, stabilisce che tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione rientrano i soggetti di diritto privato in controllo pubblico.

Al fine di definire compiutamente l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (ed anche quella in tema di trasparenza in quanto compatibile) alle società pubbliche, si distinguono le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n° 1 e 2 del Codice Civile, da quelle a partecipazione pubblica non maggioritaria.

Sull'ambito soggettivo di applicazione in materia di prevenzione della corruzione è intervenuto il D.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche e integrazioni alla Legge 190/2012, specificando che il PNA *“costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 165/2001, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2bis, comma 2 del D.lgs. 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato), ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001”*. Pertanto le società in controllo pubblico di cui art. 2 bis comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 integrano il MOG ex D.lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190/2012. Tali misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC

Ne consegue che il Modello (MOG) ex D.lgs. 231/2001, così come ulteriormente chiarito nel PNA 2016 – PARTE GENERALE 1 - è stato integrato introducendo dei presidi efficaci rivolti ad assicurare la conformità della gestione riguardo a tutti i reati-presupposto previsti dalla Legge 190/2012, sia dal lato attivo che passivo. Il tutto inserito nella

presente sezione specifica con recante “Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001”.

METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

Attraverso l’emanazione dell’Allegato 1 al Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019 sono state ampiamente integrate ed aggiornate (tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e ispirandosi ai principali standard internazionali di *risk management*) le indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “**Sistema di gestione del rischio corruttivo**”. Tale Allegato è pertanto divenuto l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per quanto attiene, invece, alla metodologia di analisi e valutazione del rischio si è ritenuto, sulla scorta delle indicazioni fornite dal già citato PTPCT, di confermare quella già utilizzata nell’ambito degli ultimi due PTPC, in continuità con il lavoro di analisi del rischio di corruzione compiuto nelle passate annualità. Ciò anche al fine di poter operare un confronto degli esiti della valutazione tra le diverse annualità, possibile solo se attraverso l’adozione del medesimo metodo, si ottengono dati omogenei. La metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del Piano triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, basarsi su un principio prudenziale, privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

L’adozione di tale sistema di misurazione ha, inoltre, perseguito l’obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di valutazione del rischio, cercando di concentrare lo sforzo verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio.

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto: $\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}$.

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione è stata valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione è stata eseguita dall’R.P.C.T., (sulla scorta degli elementi informativi fattigli pervenire) operando una conseguente attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell’evento attraverso una **scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima**.

L’impatto è stato valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe:

- a) sull’Azienda in termini di: qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori (probabilità ed impatto), mentre il fattore “probabilità” è stato declinato in una scala crescente di 5 valori (molto bassa, bassa, media, alta, altissima), il fattore “impatto”, proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato declinato in due valori soltanto: “alto” e “altissimo”, sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe per HydroGEA un impatto cruciale. Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, soltanto **tre valori di rischio: “medio”, “alto” e “altissimo”,** che sono tutti valori che richiedono un adeguato - seppur differenziato - trattamento in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive.

Al fine di poter compiutamente schematizzare l’attività di analisi del rischio, è stata realizzata un’apposita matrice (**Vgs Allegato F**) della quale, per maggior chiarimento, se ne riporta il frontespizio.

Area di Rischio	Processo	Attività che compongono il processo	Responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.	Stima del Livello di Rischio
------------------------	-----------------	--	--	-------------------------------------

È appena il caso di ricordare che uno degli scopi della mappatura dei processi consiste certamente nella possibilità di far emergere ridondanze, duplicazioni e inefficienze. Procedere a una semplificazione del processo molto spesso rappresenta un'efficace misura di prevenzione della corruzione. In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli, bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti, evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

IL RISCHIO RESIDUO

Un fondamentale concetto per stabilire se attuare nuove azioni è quello legato al c.c. *rischio residuo*.

Esso è quello che permane una volta che le misure di prevenzione sono state correttamente attuate. È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve pertanto avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

POSSIBILI SCENARI DI COMMISSIONE DEI REATI CORRUTTIVI

I possibili scenari, all'interno dei quali potrebbe verificarsi l'insorgere dei reati in trattazione, risultano dettagliatamente indicati nella Colonna "Modalità" del su richiamato ALL.B, al quale si fa, pertanto, espresso rinvio.

MAPPA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO

In tale contesto sono riportati gli esiti delle attività di *risk assessment* finalizzate ad individuare e valutare, distintamente per ciascuna Area d'influenza, le attività a rischio di Reato per ciascun organo societario e funzione aziendale coinvolta nelle attività di analisi del rischio di reato, così come riportato nella Colonna "Attività a Rischio" del medesimo ALL.B.

LA GESTIONE DEL RISCHIO

I principi fondamentali consigliati anche dalle recenti Linee Guida n. 1134 dell'ANAC – sia pure non vincolanti - per la corretta gestione dei rischi a cui fa riferimento anche il PNA 2016 sono i "Principi e Linee Guida UNI ISO 37001:2016", che rappresentano l'adozione nazionale della norma internazionale ISO 37001, elaborata dal Comitato Tecnico ISO/PC 278 "Anti-bribery management systems".

Si riportano di seguito i Principi per la gestione del rischio (tratti da UNI ISO 31000:2010) di cui all'Allegato 6 del PNA. Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito:

a) La gestione del rischio crea e protegge valore La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione;

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalla attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti di cambiamento;

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale. La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza. La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili;

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori di interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenere conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti;

g) La gestione del rischio è "su misura". La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione;

i) La gestione del rischio è trasparente ed inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori di interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio;

j) La gestione del rischio è dinamica. La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attua il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono;

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell'ambito del presente Piano le misure di prevenzione della corruzione sono state classificate come:

a) misure obbligatorie, ossia quelle la cui applicazione discende da un obbligo normativo;

b) misure specifiche, ossia quelle che la Società ha implementato ed intende implementare nel triennio 2020-2022 per i processi aziendali che presentano una maggiore esposizione al rischio corruzione.

Misure obbligatorie

Le misure obbligatorie sono le seguenti:

- Trasparenza

HydroGEA ritiene che la trasparenza sia uno strumento necessario per assicurare l'imparzialità e la buona gestione; ha una politica interna volta a caratterizzare ogni suo atto secondo criteri di trasparenza e accessibilità.

A tal proposito si rimanda alla PARTE SECONDA del presente Piano denominata "Trasparenza".

- Codice etico

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso del 2018 ha approvato una nuova stesura del proprio Codice Etico e di Comportamento. Esso è l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che tutti i destinatari, intesi come i membri del Consiglio di Amministrazione, componenti del Collegio Sindacale, i Responsabili di Direzione, i dipendenti e coloro i quali agiscono in nome o per conto della Società, sono tenuti a rispettare ed a far osservare.

Gli interlocutori della Società, intesi come coloro che a vario titolo interagiscono con HydroGEA (fornitori, clienti, pubblica amministrazione, organizzazioni politiche e sindacali, autorità con poteri ispettivi, mass media) sono portati a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico.

Il Codice Etico si pone come obiettivi la correttezza e l'efficienza economica nei rapporti interni alla Società (amministratori, management, dipendenti, ecc.) ed esterni ad essa (imprese, utenti, mercato ecc.), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento, nonché benefici economici indotti dalla positiva reputazione aziendale.

Nell'ambito del presente Piano, il Codice Etico è costituito dall'**ALLEGATO D**.

Il RPCT, qualora nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni accertasse il verificarsi di atti o fatti contrari al PTPCT e/o al Codice Etico, ne dà immediata comunicazione all'OdV al fine di consentire allo stesso le opportune verifiche e l'eventuale attivazione delle sanzioni disciplinari previste nel Codice stesso.

Il Codice Etico:

- è reso disponibile al pubblico e ai dipendenti attraverso la consultazione del sito internet istituzionale della Società;
- in caso di nuove assunzioni di dipendenti a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione lavoro verrà personalmente consegnato ad ognuno un'informativa, previa acquisizione di formale dichiarazione di presa d'atto;
- in caso di conferimento di incarichi professionali e/o di consulenza, viene richiesta formale dichiarazione di presa d'atto, nella versione disponibile sul sito internet aziendale.

- Verifica sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il RPCT ha la responsabilità, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013, di verificare il rispetto delle disposizioni sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.

A tal proposito, l'Azienda richiede annualmente ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai dirigenti le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs.39/2013, provvedendo a pubblicarle sul sito internet aziendale. Le dichiarazioni sono altresì richieste in caso di nuova nomina.

- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: Il Pantouflage

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati a essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Spetta al RPCT la competenza in merito al procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, co. 1, del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento all'attività di vigilanza, si ritiene che in via prioritaria spetti alle amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio adottare misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul pantouflage da inserire nel PTPCT. L'ANAC ha affrontato il tema del pantouflage a seguito di segnalazioni e richieste di parere, esprimendo il proprio avviso al fine di fornire indicazioni e superare alcune incertezze sorte in via di prima applicazione della norma. Alla luce dell'esperienza maturata e delle riflessioni svolte dall'Autorità nell'esercizio delle funzioni attribuite, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Ambito di applicazione

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Si evidenzia che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015). Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126 è stata inoltre esaminata la questione relativa all'applicabilità del d.lgs. 39/2013 agli enti pubblici economici. Il giudice amministrativo, valutando la coerenza dei criteri di delega contenuti nella l. 190/2012 con la formulazione letterale dell'art. 1, co. 1 e 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013, ha sottolineato la scelta legislativa di ricomprensione non solo le pubbliche amministrazioni ma anche tutti gli enti pubblici, sia gli enti pubblici economici sia quelli classificati come non economici.

- Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

L'art.1 comma 51 della L.190/2012 ha introdotto, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, il nuovo articolo 24 bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

Tale norma è stata poi novellata dall'introduzione delle disposizioni emanate con la Legge 30.11.2017, nr. 179.

L'esigenza alla base dell'istituto in questione è da rinvenire nell'assenza, all'interno dell'ordinamento italiano, di una disciplina ad hoc volta a tutelare coloro che segnalano irregolarità apprese in ambito lavorativo, nonché dalla "constatazione che chi denuncia casi di corruzione non soltanto non è protetto, ma rischia lavoro e futuro.

Al fine di attuare la legge e le relative tutele:

- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori della cooperativa di segnalare all'OdV condotte illecite rilevanti di cui siano venuti a conoscenza e che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza;
- le segnalazioni circostanziate di condotte illecite saranno verificate dall'OdV garantendo la riservatezza e l'identità del segnalante nonché il divieto di compiere atti ritorsivi nei suoi confronti;
- sono vietati di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

La procedura adottata in attuazione della legge prevede canali privilegiati che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

Per una piena ed efficace operatività della procedura sono state adottate le seguenti misure:

- l'individuazione di un sistema di gestione delle segnalazioni di violazione che consenta di garantire l'anonimato del c.d. whistleblower;
- la formazione specifica dei soggetti apicali, nonché di quelli a loro subordinati;
- l'integrazione del sistema disciplinare predisposto dal MOG, con l'inclusione di sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

- Attuazione di Procedure

La Società attua procedure che:

- a) richiedono una valutazione e, se del caso, un'indagine di qualsiasi atto corruttivo o violazione della Politica anti-corruzione o del sistema di gestione anti-corruzione, che venga segnalato, rilevato o che sia anche solo ragionevolmente sospetto;
- b) richiedono azioni appropriate nel caso in cui l'indagine riveli alcuna corruzione o violazione della Politica anti-corruzione o del sistema di gestione anti-corruzione;
- c) autorizzano ed attivano attività investigative, se necessario;
- d) richiedono una cooperazione nelle indagini da parte del personale interessato;
- e) richiedono che lo stato dei risultati delle indagini siano segnalati alla funzione di Compliance Anti-Corruzione e ad altre funzioni, a seconda dei casi;
- f) richiedono che l'indagine venga condotta in modo confidenziale e che i risultati delle indagini siano confidenziali.

In buona sostanza ora è previsto:

- a) *la tutela dell'anonimato*. La *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. La tutela dell'anonimato tuttavia non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima.

La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Resta fermo che la Società deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

- b) *Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower*

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT ed all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto sopra:

- il RPCT valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Responsabile sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;
- quest'ultimo valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- la *governance* aziendale valuta i procedimenti di propria competenza e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Per quanto sin qui riportato, al fine di tutelare il dipendente che segnala illeciti, la Società ha inteso estendere le modalità già previste per le segnalazioni anonime, individuate ai fini del Modello 231, anche per le segnalazioni inerenti fatti e/o possibili scenari corruttivi *ex legge* 190/2012, dando vita ad una specifica ***"Procedura per la corretta applicazione dell'Istituto del Whistleblowing"***

Tale procedura si sostanzia essenzialmente nell'individuazione dei sottoindicati canali attraverso i quali i dipendenti possono effettuare le segnalazioni:

- materialmente, attraverso comunicazioni scritte da inviare al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza HydroGEA, Piazzetta del Portello nr. 5, Pordenone

- *attraverso la casella di posta elettronica odv@hydrogea-pn.it per rivolgere la propria segnalazione all'Organismo di Vigilanza (OdV):*
- *oppure all'ulteriore indirizzo di posta responsabile.corrruzione@hydrogea-pn.it per effettuare segnalazioni al RPCT.*

Al fine di rendere efficace i canali di comunicazione sopra esposti l'OdV e il RPCT sono tenuti ad attivare un flusso informativo stabile.

- Coinvolgimento degli stakeholder

Al fine di consentire una partecipazione attiva degli *stakeholder* esterni, sia in fase di pianificazione strategica (i.e. redazione del Piano), sia in fase di rendicontazione dei risultati raggiunti in tema di trasparenza e anticorruzione e, in generale, per poter ricevere segnalazioni e pareri in materia da parte dei cittadini-utenti, si fa riferimento al già citato indirizzo di p.e.: la Società ha attivato l'indirizzo e-mail dedicato responsabile.corrruzione@hydrogea-pn.it.

Le segnalazioni verranno analizzate dal RPCT che, in contraddittorio con i referenti delle aree interessate, prenderà i dovuti provvedimenti.

- Rotazione del personale

La rotazione dei dirigenti e dei dipendenti costituisce, nella prospettiva del PNA, uno degli strumenti fondamentali per contrastare la corruzione.

Oggettivamente, infatti, la corruzione, intesa nel senso più ampio del termine, può essere favorita dal consolidamento di funzioni, responsabilità e relazioni negli incarichi stessi.

Pertanto, l'alternanza tra più dipendenti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra strutture amministrative ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa di comportamenti improntati alla collusione.

La rotazione, in sostanza, allontana il pericolo di consolidamento di privilegi, consuetudini e prassi che possono finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e dirigenti che per lungo tempo risultano inseriti in un certo ruolo. Non a caso, la Legge 190/2012 sottolinea più volte l'importanza della rotazione del personale.

Tuttavia, la rotazione dei dirigenti e del personale presenta rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa potrebbe andare ad influire sui delicati equilibri di continuità aziendale, specialmente in quegli ambiti ove è richiesta una particolare connotazione specialistica.

Tenuto conto di quanto sin qui esposto, HydroGEA non è oggettivamente in condizione di applicare la misura in argomento, in virtù delle "ragioni dimensionali" già descritte in precedenza, e in ragione del fatto che essa dispone di poche unità con funzioni dirigenziali. Determinazione, questa, peraltro in linea con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione relativamente agli enti di piccole dimensioni.

Misure specifiche

- Processo Occupazionale

L'organizzazione, nell'effettuazione dell'Analisi dei Rischi e dell'implementazione del sistema di gestione anti-

corruzione, ha individuato e tenuto in considerazione i problemi interni ed esterni che sono rilevanti per il suo scopo e che influiscono sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi del Sistema. In particolare, sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- a) le dimensioni, la struttura ed il sistema delle deleghe;
- b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera o prevede di operare;
- c) la natura, dimensione e complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione;
- d) il modello di business dell'organizzazione;
- e) i soggetti sui quali l'organizzazione ha il controllo e le entità che esercitano il controllo sulla organizzazione;
- f) i business associates dell'organizzazione;
- g) la natura e la portata delle interazioni con i funzionari pubblici;
- h) le leggi applicabili ed ogni altro obbligo e dovere normativo e contrattuale.

- Consapevolezza e Formazione del personale

HydroGEA, consapevole che la formazione del personale assume un ruolo fondamentale nella prevenzione della corruzione, fornisce regolarmente adeguata e appropriata consapevolezza e formazione anti-corruzione al personale. Tale formazione affronta le seguenti questioni, a seconda dei casi, tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi di corruzione:

- a) Politica anti-corruzione, procedure dell'organizzazione e del sistema di gestione anti-corruzione e l'obbligo di doverle rispettare;
- b) il rischio di corruzione e il danno all'organizzazione che può derivare dalla corruzione;
- c) le circostanze in cui la corruzione può verificarsi in relazione ai loro compiti, e come riconoscere tali circostanze;
- d) come riconoscere e rispondere alle sollecitazioni o offerte di tangenti;
- e) come si può aiutare a prevenire ed evitare la corruzione e riconoscere i principali indicatori di rischio di corruzione;
- f) il contributo che ognuno può dare all'efficacia del sistema di gestione anti-corruzione, compresi i benefici circa il miglioramento delle prestazioni anti-corruzione e le segnalazioni di sospetta corruzione;
- g) le implicazioni e le conseguenze potenziali delle non conformità ai requisiti del sistema di gestione anti-corruzione;
- h) come e a chi comunicare eventuali problemi (vedi paragrafo 8.9);
- i) informazioni sulla attività formative e su altre risorse disponibili.

Le attività di consapevolezza e formazione al personale sono fornite su base regolare e ad intervalli pianificati a seconda dei ruoli, dei rischi di corruzione a cui sono esposti e di tutte le circostanze ragionevolmente prevedibili.

L'organizzazione conserva informazioni documentate sulle procedure di formazione, sul contenuto della formazione e su quando e a chi è stata erogata.

Per il triennio di riferimento, è previsto uno specifico Piano di formazione del personale così come descritto nel documento che viene a costituire l'**ALLEGATO E** del presente documento.

- Sistema disciplinare

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente PTPCT costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi, in materia di sanzioni e di procedimento disciplinare.

Laddove il RPCT rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire carattere di violazioni di misure previste nel PTPCT, agisce affinché vengano applicate le vigenti disposizioni di legge, oltre a quelle previste dai contratti collettivi in materia di sanzioni e provvedimenti disciplinari.

- Condivisione delle informazioni

Al fine di ridurre il rischio corruttivo HydroGEA, come strategia aziendale, promuove la condivisione delle informazioni relativa alle attività a rischio di reato tra tutti i Responsabili di servizio.

- Gestione del Personale

Al fine di ridurre il rischio corruttivo HydroGEA prevede che:

- a) venga condotta una *due diligence* sulle persone prima di essere assunte, sul personale prima di essere trasferito o promosso dall'organizzazione, per accertare, per quanto ragionevolmente possibile, che sia opportuna l'assunzione o la riassegnazione e che sussistano motivi validi per ritenere che essi si conformeranno alla Politica

anti-corruzione ed ai requisiti del sistema di gestione anti-corruzione;

- b) i premi di risultato, gli obiettivi di performance e altri elementi incentivanti di remunerazione siano rivisti periodicamente per verificare che vi siano ragionevoli garanzie per impedire che costituiscano incentivi alla corruzione;
- c) il personale, il top management ed i componenti il CdA, rilascino una dichiarazione ad intervalli ragionevolmente proporzionati con il rischio di corruzione individuato, con la quale sottoscrivano la loro volontà di conformità con la Politica anti-corruzione;
- d) si attui un'adeguata condivisione delle informazioni relative alle attività a rischio di reato tra tutti i Responsabili di servizio.

- **Controlli di natura finanziaria**

La Società ha improntato le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in maniera che siano idonee a prevenire la commissione di atti corruttivi, sulla base di deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti che tengano in considerazione quanto emerso dall'Analisi dei Rischi.

In generale, comunque, vengono adottate procedure di gestione delle risorse finanziarie che si basano sui seguenti principi:

- 1) tracciabilità dei flussi finanziari, da intendersi come possibilità di ricostruire ex post con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato prelevato);
- 2) imputazione di pagamento, cioè l'individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento;
- 3) la documentazione dei flussi finanziari prevede la registrazione di:
 - a) forma del pagamento (es. contante, bonifico, ecc...);
 - b) contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, da quale disponibilità ha attinto, beneficiario del flusso, causale);
- 4) soggetti obbligati ad archiviare la documentazione dei flussi.

Non sono consentiti pagamenti o flussi finanziari in genere al di fuori dei protocolli di comportamento previsti dalle procedure.

- **Controlli di natura non finanziaria**

HydroGEA ha inoltre attuato una serie di procedure/protocolli/ atti a descrivere vari processi aziendali di natura finanziaria, al fine di contrastare il rischio di corruzione. In particolare, sono stati predisposti controlli nei seguenti settori: approvvigionamento, attività operative, vendite, risorse umane, attività commerciali, attività legali e di regolamentazione. Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

- **Omaggi, ospitalità, donazioni, benefit**

Per evitare che l'offerta, la fornitura o l'accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e benefici simili possano ragionevolmente essere percepite come strumenti di corruzione, la Società ha opportunamente trattato l'argomento nell'ambito delle prescrizioni contenute nel citato Codice Etico.

PARTE SECONDA

TRASPARENZA

La presente sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è costituita dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 in cui HydroGEA spa individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del D.lgs. n. 33/2013, del D.lgs. 97/2016 del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e in coerenza con le Linee guida già emanate con la delibera n. 50/2013. All'interno di tale quadro di riferimento, pertanto, vengono individuate misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di natura organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 nr. 33 rappresenta un'importante evoluzione dell'ordinamento giuridico verso una migliore azione della pubblica amministrazione e verso un maggiore obbligo di resoconto delle proprie decisioni e di responsabilità per i risultati conseguiti da parte di chi assume le decisioni pubbliche.

Il D.lgs. 33/2013 rientra in una più ampia strategia legislativa che prende avvio dalla legge 190/2012, la quale rappresenta il primo passo verso la predisposizione di un nuovo sistema volto alla prevenzione della corruzione.

Accanto al D.lgs. 33/2013 si pongono il D.lgs. 39/2013, in materia di incompatibilità, il Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, tutti sotto la salvaguardia della legge 190/2012.

Quest'insieme di interventi legislativi hanno riscritto la legislazione dell'anticorruzione spostando l'interesse dalla fase della repressione degli eventi corruttivi alla fase della prevenzione, tentando di eliminare i presupposti che consentono lo sviluppo degli avvenimenti corruttivi.

La necessità di pubblicità in soggetti formalmente privati ma operanti nella sfera pubblica quali le società partecipate, rappresenta un passo innovativo, soprattutto quando esse non sono state costituite per ottenere, a favore della pubblica amministrazione, servizi e processi produttivi migliori e a costi inferiori rispetto a quelli offerti dai privati.

Sotto questo punto di vista la normativa presenta degli elementi innovativi, i cui effetti saranno misurabili solo nel lungo periodo.

La prescrizione di una forte pubblicità impone alle società partecipate di rivedere le modalità attraverso le quali vengono svolte le proprie funzioni, per garantire la conoscenza dei processi decisionali ed attuativi.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni previste dal soprarichiamato D.lgs. nr. 33/2013, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il D.lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", di seguito D.lgs. 97/2016, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il D.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Al fine di scongiurare il rischio (concreto) che gli "obblighi di trasparenza" siano applicati in maniera del tutto formale e recepiti come un semplice ed ulteriore adempimento che le pubbliche amministrazioni e le "partecipate" sono costrette ad adottare, HydroGEA S.p.a., attraverso i soggetti chiamati ad applicare ed a vigilare sulle norme, interpretandole in senso sostanziale e non solo formale, si impegna a dare concreta attuazione alle disposizioni previste nei Decreti in argomento.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le disposizioni previste nel presente Programma integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

La trasparenza rappresenta quindi uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La Legge n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti vigenti, prevedendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza. In particolare, all'art. 1, commi 15, 16, 29, 30, 32 e 33, la citata Legge prevede una serie di obblighi di pubblicazione.

L'art. 1, comma 34 precisa infine che *"Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*. Considerato peraltro che gli adempimenti di trasparenza sono stati specificati nel D.lgs. n. 33/2013, le

società partecipate devono adottare la trasparenza secondo le indicazioni contenute nel citato decreto, in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15-33.

Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni dettate dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza).

In ottemperanza a queste precise disposizioni, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. devono:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt., 14 e 15 del D.lgs. n. 33/2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.lgs. n. 33/2013 in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, D.lgs. n. 33/2013).

HydroGEA S.p.a., in ossequio a quanto previsto nella Circolare n. 1/2014, Prot. Nr. 593 emanata in data 14.02.2014 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente ad oggetto "*ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3: in particolare, gli enti pubblici e le società controllate e partecipate*", la quale prevede che anche gli enti di diritto privato (così come definiti dal D.lgs. n. 39/2013) sono tenuti a predisporre un "*Programma per la trasparenza e l'integrità*" con le stesse finalità disciplinate dal citato articolo 10 del D.lgs. nr. 33/2013, e nella convinzione che la Trasparenza rappresenti una fondamentale misura di prevenzione della corruzione, nel presente documento intende rappresentare:

- l'attività sino ad oggi svolta in adempimento alla disciplina sopra citata;
- i soggetti coinvolti e le responsabilità in capo a ciascuno;
- l'attività di monitoraggio da porre in essere.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è affidato il compito di vigilare sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 e dal D.lgs. 97/2016, seguendo le linee guida di cui alla Delibera Civit n. 50/2013 ed i criteri di cui all'art 1 comma 15 L. 190/2012, nonché le indicazioni contenute nell'Allegato A al D.lgs. 33/2013.

La norma stabilisce che il Responsabile per la Trasparenza "*ferme restando le responsabilità dei singoli Direttori e Responsabili di Area e/o Entità tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dovrà svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della HydroGEA S.p.a. degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando agli organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*".

Quindi, per quanto concerne in particolare la pubblicazione dei dati:

- a) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando, ai soggetti espressamente individuati dalla normativa stessa, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dai Responsabili di Direzione, nonché dal Consiglio di Amministrazione, relativamente alle funzioni da loro direttamente gestite;
- c) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non risponde per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Con la delibera n° 65/2013 avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico", l'A.N.A.C. (ex CIVIT) ritiene che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012 e dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, nonché tenuto conto del rinvio contenuto nell'art. 22, comma 3, all'art. 14 del medesimo decreto, sono obbligati alla pubblicazione le società di cui le Pubbliche Amministrazioni detengono quote di partecipazione, con l'eccezione delle società quotate in mercati regolamentari e le loro controllate.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione HydroGEA individua al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

Successivamente l'A.N.A.C. è intervenuta nuovamente precisando che *negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorre considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.*

Da ciò consegue che, relativamente alla *governance* dell'organismo partecipato, con poteri di indirizzo (politico), saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di HydroGEA S.p.a.:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
- gli importi delle spese di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni patrimoniali previste dall'articolo 2, della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni patrimoniali finali di cui all'articolo 4 della stessa legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (in ogni caso, deve essere data evidenza del mancato consenso).

I dati di cui sopra saranno pubblicati entro tre mesi dalla nomina e rimarranno pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico.

Ai sensi del successivo articolo 15 del medesimo D.lgs. 33/2013, saranno pubblicati e aggiornati nel sito di HydroGEA S.p.a. i seguenti dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001.

Gli incarichi dei Componenti del Collegio Sindacale, al pari di quelli dell'Organismo di Vigilanza, ricadono all'interno dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 come evidenziato dalle Linee guida ANAC del 28 dicembre 2016

Nel caso di soggetti esterni alla società la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza, a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione e della durata dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

HydroGEA pubblica e mantiene aggiornati, sul proprio sito istituzionale, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

AZIONI (principali adempimenti posti in essere dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)

Successivamente alla nomina, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto a costituire un Gruppo di Lavoro composto da personale dipendente interno della Società, appartenente alle diverse Aree aziendali coinvolte dalla disciplina della trasparenza.

A seguito di vari incontri - e con la condivisione delle Direzioni aziendali - sono stati individuati gli obblighi di trasparenza ai quali la Società è soggetta e concordati i documenti e le informazioni da pubblicare sull'apposita sezione del sito aziendale denominata "Società Trasparente".

Le informazioni e i documenti da pubblicare, così come le modalità per rendere accessibili le informazioni stesse, sono state definite alla luce di quanto previsto dalla normativa di settore, dalle varie circolari esplicative fornite dai

diversi soggetti che si sono pronunciati in materia per quanto di rispettiva competenza (es: ANAC, Garante per la protezione dei dati personali, AVCP, ecc.), seguendo le indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC) nella Delibera n. 50/2013.

ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Le linee guida che HydroGEA sta seguendo in materia di Trasparenza sono state tutte recepite con l'approvazione, avvenuta tramite delibera dell'Amministratore Unico n. 94 del 2015, del Programma per la Trasparenza e Integrità adottato seguendo quanto disposto dall'art. 10 del D.lgs. n. 33 del 2013.

Il Programma è stato curato e predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con l'ausilio degli Uffici competenti e la collaborazione dei Responsabili delle Direzioni.

Di seguito vengono elencate le varie fasi dell'elaborazione del Programma ed i relativi soggetti responsabili:

FASE	SOGGETTI RESPONSABILI
ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE	RPCT
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE	Consiglio di Amministrazione
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE	Consiglio di Amministrazione, RPCT e Responsabili di Direzione
MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA TRIENNALE	RPCT e Responsabili di Direzione

L'Assemblea dei Soci di HydroGEA spa, nella seduta del 01 luglio 2019, ha deliberato di nominare l'organo amministrativo prevedendo un Consiglio di Amministrazione.

Di seguito si elencano i soggetti responsabili in materia di trasparenza nonché le relative funzioni:

Consiglio di Amministrazione:

- fornisce gli indirizzi e gli obiettivi strategici in materia di trasparenza;
- vigila sul rispetto degli obiettivi e sull'attuazione delle iniziative del Piano;
- approva il Programma con i successivi aggiornamenti.

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- coordina, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, il processo di formazione del Programma triennale;
- elabora ed attua il Programma, avvalendosi del contributo dei Responsabili di servizio e degli Uffici preposti;
- effettua la ricognizione generale e annuale dei dati pubblicati, nonché la verifica temporale di intervenuta pubblicazione;
- verifica l'esistenza di anomalie nelle procedure attivate per la pubblicazione di dati e informazioni, anche attraverso richiesta di documentazione e chiarimenti ai Responsabili di servizio.

Responsabili di Direzione:

- su richiesta del RPCT, forniscono le informazioni necessarie per implementare e aggiornare i dati pubblicati nella sezione "Società trasparente" del sito internet aziendale.

MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' E LA TEMPESTIVITA' DEI FLUSSI INFORMATIVI

Per consentire la pubblicazione dei dati:

- È stata stabilita l'organizzazione dei flussi informativi e le modalità di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni in conformità alla normativa vigente e alle direttive fornite dai diversi soggetti che si sono pronunciati in materia per quanto di rispettiva competenza (AVCP, ANAC, Autorità Privacy);
- sono stati definiti tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati;
- è stato creato un indirizzo di posta elettronica: **responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it** attraverso il quale:
 - i documenti vengono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione;
 - tutti i dipendenti possono inoltrare quesiti in materia di trasparenza;
 - chiunque (soggetti terzi) può trasmettere le proprie richieste per l'esercizio del diritto di accesso civico.

ACCESSO CIVICO

In data 24 ottobre 2018 l'Autorità ha adottato il "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'A.N.AC. e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990", che disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Accesso civico obbligatorio

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico obbligatorio

La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il *Modulo richiesta accesso civico* al RPCT e inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: responsabile.trasparenza@hydrogea-pn.it

In caso di accoglimento, HydroGEA entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica compilando il Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: sostituto.trasparenza@hydrogea-pn.it

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Accesso civico generalizzato

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. N. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. N. 33/2013).

L'accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, compilando il *Modulo richiesta accesso civico generalizzato* al RPCT, Francesca Cozzi ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica:

responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento compilando il Modulo opposizione del controinteressato. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. M., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica:

responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it. In caso di accoglimento, l'Autorità allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.

L'istante, in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di **riesame** al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. M., compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (o il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato) e inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Al fine di facilitare l'invio delle richieste, HydroGEA ha messo a disposizione i moduli per la formalizzazione delle richieste, reperibili all'interno della Sezione Società Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E' necessario bilanciare l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione con quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* emanate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.

LA FORMAZIONE

Nel generale programma dedicato alla formazione del personale, sono previsti specifici interventi formativi dedicati agli adempimenti trasparenza.

Periodicamente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verificherà l'efficacia della formazione erogata.

MONITORAGGIO – AUDIT INTERNI

Anche nell'ambito della trasparenza la Società ha individuato un soggetto che, mediante l'applicazione delle tecniche di audit aziendali già in essere, operi periodicamente le verifiche di controllo e di monitoraggio, sulla base dei requisiti di legge.

Tale strumento consente al RPCT di monitorare costantemente l'andamento di attuazione della disciplina sulla trasparenza dando così la possibilità allo stesso di intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuna delle Aree.

L'attività di audit in ambito trasparenza risulta, quindi, essere un elemento che permette di monitorare la corretta ed efficace applicazione, sia in termini di contenuti che di tempistiche, degli adempimenti trasparenza posti in essere dalla Società.

LA VIGILANZA E IL SISTEMA SANZIONATORIO

Altro aspetto importante del Decreto 33 attiene al sistema di vigilanza e sanzionatorio.

Il ruolo di controllo più rilevante è affidato al responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, il quale ha l'obbligo di:

- segnalare ogni mancato o ritardato adempimento;
- aggiornare il programma triennale per la trasparenza;
- controllare ed assicurare l'attuazione dell'accesso civico;
- controllare la regolare applicazione dell'Istituto del *Whistleblowing*.

Nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all'immagine, e incide sulla corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Nelle società partecipate è obbligo del responsabile della trasparenza comunicare qualsiasi inadempienza in materia di trasparenza all'ente controllante.

La responsabilità si esclude quando si dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile.

Relativamente agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle norme in vigore.

Tale sanzione è posta a carico del responsabile della mancata comunicazione. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e dell'organismo interessato.

La medesima sanzione è applicata agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento. Per le indennità di risultato il termine, stabilito sempre entro trenta giorni, decorre dalla data del percepimento.

Le sanzioni devono essere irrogate dall'autorità amministrativa competente in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Secondo l'A.N.A.C., così come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981.

Tra i principi più importanti, si rammentano:

- quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni;
- quello del contraddittorio con l'interessato;
- quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione.

Il procedimento sanzionatorio dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione, dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione.

Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell'individuazione del Responsabile per l'irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l'istruttoria e quello cui compete l'irrogazione delle sanzioni, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.

Tenuto obiettivamente conto, come peraltro già detto in altre occasioni, delle ridotte dimensioni di HydroGEA S.p.a. e nell'oggettiva difficoltà della Società stessa ad emanare in tempi brevi un apposito Regolamento atto a disciplinare la materia, in virtù di quanto espressamente previsto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con la sotto riportata FAQ nr 23.7, le funzioni di irrogazione delle sanzioni sono demandate al RPCT ed al Responsabile dell'Ufficio Disciplina

"23.7 In assenza di regolamento, quali sono i soggetti competenti all'avvio del procedimento sanzionatorio e all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?"

Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni.

Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina.

Quest'ultimi agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981."

Con riferimento, infine, alle segnalazioni di cui al precedente paragrafo *Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della Legge nr.179/2017 "Whistleblowing"*, tenuto conto che ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave, quale deterrente contro le «false» segnalazioni, quelle motivate da vendette personali, il presente comparto sanzionatorio, viene integrato con la previsione delle seguenti sanzioni amministrative, prima non previste:

1. qualora venga accertata l'adozione di misure discriminatorie da parte degli enti nei confronti del segnalante, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
2. qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;
3. qualora venga accertato il mancato svolgimento delle necessarie attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'ANAC stabilirà l'importo della sanzione da applicare, sulla base delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione.

Si fa oltre rimando a quanto contenuto nella "Procedura per la corretta Applicazione dell'istituto del Whistleblowing" di cui al precedente punto 4.1

CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che HydroGEA aggiorna periodicamente sul proprio sito nella sezione "Società trasparente".

La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo, su indicazione del RPCT, che ne cura l'aggiornamento secondo lo scadenziario.

Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione “Società trasparente”

Denominazione Sotto sezione livello 1 (area amministrazione trasparente sx)	Contenuti – sotto sezione livello 2 (area documentazione dx)	Riferimento normativo D.lgs. 33/2013	Dati da pubblicare	Scadenziario	Note di miglioramento ed adeguamento dell’Ente rispetto alla normativa di riferimento
Disposizioni generali	Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, comma 8, lett. a)	Si	Aggiornamento Annuale Pubblicazione entro 31.01 di ogni anno	I controlli sull’avvenuta pubblicazione sono effettuati in conformità al Modello Organizzativo D.lgs. 231/2001 dall’Organismo di Vigilanza
	Atti generali: Modello Organizzativo contenente il Codice disciplinare e di condotta	Art. 12, comma 1, 2)	Si		
	Codice Etico	Art. 12, comma 1, 2)	Si		
	Altri atti generali (statuto, sistema disciplinare, oneri informativi)	Art. 12, comma 1, 2)	Si		
	Oneri informativi per cittadini ed imprese e Burocrazia zero nonché attività soggette a controllo	Art. 34 e art. 37, c. 3-bis del D.L. 69/2013	Si	Aggiornamento Annuale	Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. 97/2016
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché dirigenti, (Atto di nomina, curricula, dichiarazioni, elenco compensi annui)	Art. 13, comma 1, lett. a) e art. 14 Dichiarazioni D.lgs. 39/2013	Si	Si fa riferimento a quanto previsto dalle Linee guida ANAC approvate il 28.12.2016	Risulta non pertinente la rendicontazione gruppi consiliari – art. 28 che pertanto non saranno pubblicate Tra cui le figure dirigenziali
	Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28	Non pertinente		
	Articolazione degli uffici (organigramma e contatti)	Art. 13, comma 1, lettera b) e c)	Si		
	Eventuali sanzioni per mancata comunicazione dati	Art. 47	Si		
Consulenti e collaboratori	Incarichi amministrativi (estremi atto conferimento incarico, curricula, dichiarazioni, compensi)	Art. 15	Si	Tempestivo	Tra cui il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza
Personale	Dotazione organica Tassi d’assenza Costo del personale Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Contrattazione collettiva Performance e premi	Art. 10, 16, 18, 20, 21	Si	Annuale	Considerate le dimensioni ridotte del personale e i bassi tassi d’assenza, si pubblicheranno i tassi d’assenza in base ai giorni effettivi, con esclusione dei periodi di ferie.
Selezione del Personale	Pubblicazione procedure selettive personale	Art. 19	Si	Tempestivo	Pubblicazione costante con suddivisione bandi attivi e bandi scaduti
Performance		Art. 20	Si	Tempestivo	I premi di risultato ai dipendenti vengono erogati secondo quanto previsto dall’accordo aziendale per la contrattazione collettiva di secondo livello, pubblicato nel sito internet. Per quanto riguarda quadri e dirigenti i premi vengono definiti annualmente dal CdA.

Enti pubblici vigilati o controllati	Società e enti di diritto privato controllati	Art. 22	Non pertinente	Aggiornamento almeno annuale	HydroGEA non controlla enti o società terze.
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento Dati aggregati dell'attività amministrativa	Art. 24	Non pertinente		Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. 97/2016. Si darà evidenza dei recapiti e atti e documenti per l'autocertificazione in caso di procedimenti che riguardano terzi
Provvedimenti	Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di: - autorizzazioni; - scelte contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi con riferimento alla modalità di selezione prescelta; - concorsi e procedure selettive; - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Art. 23	Si	Aggiornamento almeno annuale	HydroGEA non rilascia provvedimenti di autorizzazione o concessione.
Controlli sulle imprese	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare	Art. 25	Non pertinente	Aggiornamento annuale	Non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. 97/2016
Bandi di gare e contratti	Rinvio alla sezione bandi di gara ed appalti	Art. 37 - Art. 38	Si	Tempestivo	HydroGEA pubblica il file .xml in formato aperto
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Specifica che il Consorzio non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Art. 26 e Art. 27	Non pertinente	Aggiornamento in caso di modifiche	
Bilanci	Bilancio consuntivo ultimo approvato e budget	Art. 29	Si	Tempestivo	
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare e canoni di locazione	Art. 30	Si	Tempestivo	
Controlli e rilievi sull'amministr.ne	Sono pubblicati eventuali controlli in allegato ad ogni rispettivo documento	Art. 31	Si	Tempestivo	
Servizi erogati	Elenco delle attività svolte dall'ASPM, regolamenti e normative inerenti	Art. 32	Si	Aggiornamento almeno annuale	
Pagamenti dell'amministr.ne	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Si	Tempestivo	HydroGEA effettua i pagamenti a 60 gg., come da contratto
Opere pubbliche	Rinvio alla sezione bandi di gara ed appalti	Art. 38	Si	Tempestivo secondo normativa	
Informazioni ambientali	Pubblicazione della Dichiarazione Ambientale	Art. 39	Non pertinente		
Altri contenuti	Non pertinente	Art. 42	Si		Accesso civico e corruzione

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

Il presente PTTI è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Società trasparente - Disposizioni Generali".